



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

## STATIZZAZIONE - FAQ (aggiornate al 22/11/2022)

D - Potranno essere accettate istanze trasmesse dagli interessati dopo la chiusura dei termini previsti dall'avviso pubblico (15 giorni dalla data di pubblicazione)?

R - I termini per la presentazione delle istanze sono perentori, quindi alla scadenza non potranno essere accettate ulteriori istanze, sarà comunque possibile intervenire ad integrazione e/o correzione di quelle già presentate, facendo riferimento al concetto di soccorso istruttorio.

D - L'Istituzione statizzata ha l'obbligo di fornire supporto ai soggetti nella compilazione dell'istanza?

R - No, non è previsto nessun obbligo in capo all'Istituzione, ma è consigliato fornire l'assistenza necessaria ai soggetti al fine di ricevere istanze compilate correttamente e facilitarne la verifica da parte degli uffici.

D - In caso di problematiche tecniche e/o amministrative a chi si può far riferimento?

In caso di problematiche tecniche sarà necessario contattare l'assistenza di Cineca aprendo un ticket all'indirizzo del "Supporto Cineca": [https://afam.cineca.it/support\\_jira.php?cmp=57230](https://afam.cineca.it/support_jira.php?cmp=57230). Qualora, invece, si hanno dubbi di carattere amministrativo si potrà fare riferimento al dott. Andrea Minichiello, funzionario dell'Ufficio VI, che risponderà alla mail: [andrea.minichiello@mur.gov.it](mailto:andrea.minichiello@mur.gov.it).

D - Il personale che è attualmente in servizio con contratti a T.D. o co.co.co., ma non possiede i requisiti previsti dal d.P.C.M. 9 settembre 2021, può essere confermato nella fase successiva alla statizzazione?

R - Il personale potrà stipulare un nuovo contratto di lavoro a T.D. **solamente** nel caso in cui vi sia il posto in organico, il posto sia rimasto vacante dopo la statizzazione e la graduatoria dalla quale si chiama sia ancora vigente. Il personale co.co.co. potrà stipulare un nuovo contratto per incarico di docenza a ore **solamente** nel caso in cui NON vi sia il posto in organico e il personale di ruolo non sia sufficiente a coprire il fabbisogno didattico.

D - Considerando la nota MUR n. 9819, che riguarda la proroga dei contratti fino al 31 dicembre 2022, cosa succederà per le cattedre sulle quali non ci sono aventi diritto?

R - L'Istituzione dovrà stipulare un contratto a tempo determinato, chiamando da graduatoria d'istituto o nazionali. Si suggerisce di chiamare prioritariamente dagli elenchi A e B di altre istituzioni statizzate.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

D – L'articolo 14 comma 4-quarter del D.L. 36/2022 ha previsto che gli elenchi A e B, dopo le immissioni in ruolo, siano mantenuti come graduatorie di istituto con validità triennale. In caso di presenza contemporanea delle suddette graduatorie con una graduatoria di istituto per la medesima classe di concorso già preesistente nello stesso Istituto, quale delle due avrà la precedenza?

R – Avrà precedenza la graduatoria più vecchia, purché sia ancora vigente (ossia non scaduta e neppure prorogata).

D – Il personale con contratto flessibile che risulta in servizio al 1° dicembre 2020 per quale elenco può fare domanda?

R – Tale personale può presentare istanza per essere inserito nell'elenco B, come previsto dal d.P.C.M. 9 settembre 2021 art. 4, comma 4.

D – Se all'interno dello stesso settore disciplinare o profilo amministrativo vi sono due soggetti con lo stesso punteggio, quali sono i titoli di preferenza?

R – A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del d.P.R. 487/94. L'ultimo punto del comma 5 ("maggiore età") è da intendersi come "minore età" ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 127/1997.

D – La piattaforma realizzerà graduatorie (elenco A e B) per ogni settore disciplinare e profilo amministrativo?

R – Sì, la piattaforma produrrà gli elenchi A e B per ogni settore disciplinare caricato in piattaforma dall'Istituzione e deliberato dal Consiglio Accademico/Amministrazione e per ogni profilo amministrativo in organico.

D – Sarà considerata anche l'anzianità maturata all'interno dell'anno accademico 2021/22? Il primo anno di riferimento per valutare il requisito dell'insegnamento negli ultimi 8 anni accademici sarà, in tal caso, l'anno accademico 2014/15?

R – Ai fini del soddisfacimento dei requisiti dovrà essere considerata anche l'anzianità di servizio maturata nell'anno accademico 2021/2022. Il primo anno accademico valido per la valutazione dei requisiti sarà quindi il 2014/2015.

D – Sarà considerata anche l'anzianità maturata all'interno dell'anno accademico 2022/23?

R – No, perché si tratta di anno accademico in fase di avvio e nel quale è materialmente impossibile avere già maturato 125 ore di servizio.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

D – Con riferimento al personale docente avente contratto flessibile e che, nel corso dello stesso anno accademico, abbia avuto contratto su due diverse cattedre in diversi settori disciplinari, ed entrambe da più di 125 ore, prende 7 punti ex art. 5 comma 1 lett. e) a cui sommare 2 punti in virtù della successiva lettera f), quindi 9 punti? Oppure soltanto il punteggio più alto, quindi 7 punti?

R – Dovrà essere conteggiato solamente il punteggio più alto, nel nostro esempio il docente prenderà 7 punti.

D – La definizione “contratto di lavoro flessibile”, ricorrente nel DPCM 9 settembre 2021, fa riferimento anche al servizio reso da professionisti con p. IVA?

R – Sì, purché la scelta del professionista sia avvenuta tramite procedura concorsuale pubblica, come definito dal DPCM 9 settembre 2021, art. 4, comma 6.

D – La “procedura concorsuale pubblica” (art. 4 comma 6) è un requisito necessario solo per il contratto in essere al 24/6/2017 (o 1/12/2020) o è un requisito anche per poter riconoscere le 125 ore di servizio in almeno tre anni accademici?

R – La “procedura concorsuale pubblica” (art. 4 comma 6) è un requisito necessario solo per il contratto in essere al 24/6/2017 (elenco A) o al 1/12/2020 (elenco B). Invece per il calcolo dei tre anni di servizio (ciascuno con 125 ore nel caso dei docenti) non vi sono requisiti in merito ai contratti.

D – Riguardo alla valutazione dei titoli di servizio potrebbero esserci docenti che nello stesso anno accademico abbiano avuto incarichi in Istituti diversi raggiungendo così le 125 ore, può essere utilizzato il cumulo di tali ore per il riconoscimento di un anno di servizio?

R – Sì, il servizio svolto nello stesso anno accademico, anche se in diverse Istituzioni, può essere cumulato per il raggiungimento delle 125 ore.

D – Ai fini delle 125 ore, sono validi i servizi nelle accademie legalmente riconosciute?

R – Sono validi i servizi presso le istituzioni AFAM statali, presso gli ISSM e presso le “Accademie non statali di belle arti finanziate in misura prevalente dagli enti locali” (art. 19 comma 5-bis del D.L. 104/2013), ossia le Accademie ammesse a statizzazione.

D – Nelle attività di extra-docenza, valide per il raggiungimento del requisito delle 125 ore di insegnamento in uno stesso anno accademico, sono comprese anche le ore di partecipazione agli organi collegiali (es. dipartimenti, riunioni, ...)?

R – No, l'elenco previsto dal DPCM 9 settembre 2021 art. 5, comma 1, lettere e) ed f) è tassativo, per cui le attività che vi non sono menzionate non possono essere considerate.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

D – Se un docente è già di ruolo in un conservatorio e contemporaneamente ha maturato i requisiti per poter essere stabilizzato in una determinata Istituzione statizzata, ha diritto ad assumere il ruolo nell'Istituzione?

R – Sì, il docente ha diritto a concorrere per il ruolo nell'Istituzione statizzata.

D – In base alla nota n. 9819 del 27 luglio 2022 è possibile, qualora vi siano posti in organico scoperti e non aventi diritto negli elenchi A e B, iniziare le procedure per l'assunzione di EP, Collaboratori, Assistenti e Coadiutori?

R – Per i posti relativi ai profili di Collaboratore e di Elevata Professionalità previsti nell'organico su cui non vi sia personale con i requisiti per l'immissione in ruolo, è possibile avviare il reclutamento nel seguente modo:

- Emanazione di un bando di concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, con relativo invio per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale;
- Esplicita previsione nel bando che l'assunzione a tempo indeterminato è subordinata all'effettiva statizzazione e alla vacanza del posto in seguito alle procedure di cui al d.P.C.M. 9 settembre 2021, con stipula del contratto tra il vincitore e l'Istituzione una volta che la stessa sarà statale;
- Esplicita previsione nel bando che fino a statizzazione l'Istituzione si riserva di utilizzare la graduatoria per conferire un incarico a tempo determinato con termine coincidente con la statizzazione stessa.

Per i posti di Assistente e Coadiutore è possibile bandire un concorso per l'assunzione a tempo determinato, con clausola risolutiva coincidente con la statizzazione dell'Istituto. Ad avvenuta statizzazione sarà possibile chiamare dalla stessa graduatoria ove il posto sia rimasto vacante.

D – Nell'individuazione delle cattedre da destinare a ruoli, occorre attenersi ai SAD attualmente presenti in pianta organica o possono essere inserite anche cattedre attualmente non previste in pianta organica, ma necessarie sulla base del numero di studenti?

R – La statizzazione è un processo di passaggio allo Stato di un'Istituzione esistente e prevede che tale passaggio comprenda anche il personale in servizio. Occorre dunque tenere conto del personale che ha maturato i requisiti per l'immissione nei ruoli dello Stato, prevedendo di istituire cattedre nei settori disciplinari di appartenenza di tale personale, con priorità per i docenti a tempo indeterminato. È però possibile omettere l'istituzione di una cattedra esistente laddove il relativo insegnamento non abbia alcuno studente, così come è possibile valutare l'opportunità di istituire o meno una cattedra, in relazione alle esigenze didattiche, laddove il docente interessato sia già di ruolo nello Stato in altra Istituzione. (Nota n. 12368 del 14 ottobre 2022)



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

D – Le cattedre non destinate a ruolo, ma necessarie per numero di studenti, saranno coperte con assunzioni a tempo determinato. I relativi costi sono a carico del Ministero o del bilancio di istituto?

R – Le assunzioni dei docenti per coprire esigenze didattiche al di fuori dell'organico dovranno essere effettuate con incarichi esterni e saranno a carico del bilancio di istituto. La normativa di riferimento è la Legge 160/2019, e in particolare l'articolo 1, commi 284 e 285.

Invece sulle cattedre esistenti in organico che rimangono scoperte si assumono docenti a tempo determinato, inviando i contratti alla Ragioneria Territoriale dello Stato, che li registra e apre la partita stipendiale.

Infine nel caso di supplenze brevi (sostituzione di personale in malattia, in aspettativa retribuita, eccetera), la retribuzione è a carico dell'Istituzione, che ne richiede poi il rimborso al MUR in occasione dell'apertura di apposite finestre per l'inserimento del fabbisogno.

## **INTEGRAZIONE DEL 09/11/2022**

D – Qualora un docente<sup>1</sup> raggiunga il requisito delle 125 ore nello stesso anno accademico sommando ore di settori diversi (o di contratti di tipo diverso), in che modo sarà effettuato il calcolo del punteggio?

R – Se il docente raggiunge il requisito delle 125 ore nello stesso anno accademico mediante la somma di settori diversi (in parte stesso settore per cui si fa domanda e in parte altri settori), occorre comunque garantire il riconoscimento del punteggio per l'anno accademico. Se non vengono raggiunte le 125 ore nello stesso settore per cui si fa domanda, il punteggio sarà attribuito per altro settore.

Lo stesso vale in caso le 125 ore siano raggiunte sommando servizi prestati con contratti di tipo diverso (un po' tempo determinato, un po' contratti flessibili).

Di seguito alcune casistiche esplicative:

- **Casistica 1:** Domanda presentata per CODI/21 – Pianoforte. Docente con contratto a tempo determinato, il quale ha insegnato **25** ore nel settore CODI/21 (stesso SAD per il quale l'interessato fa domanda) e **100** ore nel settore CODI/06. Calcolo punteggio: **3** (art. 5 comma 1 lettera d). IN PIATTAFORMA BISOGNA INSERIRE UN ANNO ACCADEMICO A TEMPO DETERMINATO IN ALTRO SETTORE.
- **Casistica 2:** Domanda presentata per CODI/21 – Pianoforte. Docente con contratto a tempo determinato, il quale ha insegnato **100** ore nel settore CODI/21 (stesso SAD per il quale l'interessato fa domanda) e **45** ore nel settore COMJ/10. Calcolo punteggio: **3** (art. 5 comma

---

<sup>1</sup> Docente con contratto a tempo determinato o flessibile presso l'Istituzione che redige la graduatoria o presso altre Istituzioni statizzande e/o Istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

- 1 lettera d). IN PIATTAFORMA BISOGNA INSERIRE UN ANNO ACCADEMICO A TEMPO DETERMINATO IN ALTRO SETTORE.
- **Casistica 3:** Domanda presentata per CODI/21 – Pianoforte. Docente con contratto di lavoro flessibile, il quale ha insegnato **25** ore nel settore CODI/21 (stesso SAD per il quale l'interessato fa domanda) e **100** ore nel settore COTP/06. Calcolo punteggio: **2** (art. 5 comma 1 lettera f). IN PIATTAFORMA BISOGNA INSERIRE UN ANNO ACCADEMICO CON CONTRATTO FLESSIBILE IN ALTRO SETTORE.
  - **Casistica 4:** Domanda presentata per CODI/21 – Pianoforte. Docente con contratto di lavoro flessibile, il quale ha insegnato **110** ore nel settore CODI/21 (stesso SAD per il quale l'interessato fa domanda) e **20** ore nel settore CODI/25. Calcolo punteggio: **2** (art. 5 comma 1 lettera f). IN PIATTAFORMA BISOGNA INSERIRE UN ANNO ACCADEMICO CON CONTRATTO FLESSIBILE IN ALTRO SETTORE.
  - **Casistica 5:** Domanda presentata per CODI/21 – Pianoforte. Il docente ha un con contratto a tempo determinato presso l'Istituzione **A** dove ha insegnato **25** ore nel settore CODI/21 (stesso SAD per il quale l'interessato fa domanda) e un contratto di lavoro flessibile presso l'Istituzione **B** dove ha insegnato **100** ore nel settore CODI/21 (stesso SAD per il quale l'interessato fa domanda). Calcolo punteggio: **7** (art. 5 comma 1 lettera e). IN PIATTAFORMA BISOGNA INSERIRE UN ANNO ACCADEMICO CON CONTRATTO FLESSIBILE NELLO STESSO SETTORE PER CUI SI FA DOMANDA.
  - **Casistica 6:** Domanda presentata per CODI/21 – Pianoforte. Il docente ha un con contratto a tempo determinato presso l'Istituzione **A** dove ha insegnato **105** ore nel settore CODI/21 (stesso SAD per il quale l'interessato fa domanda) e un contratto di lavoro flessibile presso l'Istituzione **B** dove ha insegnato **20** ore nel settore COTP/03. Calcolo punteggio: **2** (art. 5 comma 1 lettera f). IN PIATTAFORMA BISOGNA INSERIRE UN ANNO ACCADEMICO CON CONTRATTO FLESSIBILE IN ALTRO SETTORE.
  - **Casistica 7:** Domanda presentata per CODI/21 – Pianoforte. Il docente ha un contratto a tempo **indeterminato** per il settore CODI/21 e ha anche avuto un contratto di lavoro flessibile presso altra istituzione, dove ha insegnato **30** ore nel settore CODI/15. Calcolo punteggio: **10** (art. 5 comma 1 lettera a). IN PIATTAFORMA BISOGNA INSERIRE UN ANNO ACCADEMICO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NELLO STESSO SETTORE PER CUI SI FA DOMANDA.
  - **Casistica 8:** Domanda presentata per CODI/21 – Pianoforte. Docente con contratto a tempo determinato, il quale ha insegnato **125** ore nel settore CODI/21 (stesso SAD per il quale l'interessato fa domanda) e **80** ore nel settore COMJ/09. Calcolo punteggio: **8** (art. 5 comma 1 lettera c). IN PIATTAFORMA BISOGNA INSERIRE UN ANNO ACCADEMICO A TEMPO DETERMINATO NELLO STESSO SETTORE PER CUI SI FA DOMANDA (perché quel contratto da solo raggiunge le 125 ore).

**INTEGRAZIONE DEL 11/11/2022**



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

- D – Il modulo docenti, nella sezione “titoli accademici e professionali”, consente l’inserimento del Diploma accademico di II livello o equipollente. Chi ha la laurea dove può inserirla?
- R – La laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento è titolo equipollente al Diploma accademico di II livello, quindi deve essere inserita in quel punto. Allo stesso modo, la laurea triennale va inserita nel punto relativo al “Diploma accademico di I livello o equipollente”.

### **INTEGRAZIONE DEL 22/11/2022**

- D – Se un docente ha maturato diversi servizi nel medesimo anno accademico (es: servizi con tipologie contrattuali diverse, o servizi su settori disciplinari diversi) si inserisce lo stesso anno accademico in più sezioni?
- R – No, ogni anno accademico viene inserito una sola volta. In caso nello stesso anno siano stati prestati più servizi (con contratti diversi o su settori diversi), si conteggia l’anno accademico nella sezione con il punteggio maggiore.  
Ad esempio, se un docente nel 2015/2016 ha prestato servizio per 130 ore a tempo determinato e per 200 ore con contratto flessibile, si conteggerà quell’anno solo ed esclusivamente per il tempo determinato (che vale maggiore punteggio). Se invece il docente ha prestato servizio per sei mesi a tempo indeterminato e per 140 ore a tempo determinato, si conteggerà quell’anno solo ed esclusivamente per il tempo indeterminato (che vale maggiore punteggio)